

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

Melchiorre. Convengo bene che è inutile *nelle fatiche dar di cozzo*. Noi siamo in una china, e bisogna andare in fondo. Molti interessati desiderano questa legge, ed io non me ne meraviglio. Sono abituato a sopportare e a riconoscere i legittimi interessi. Ma quando si capovolgono i principî del nostro diritto pubblico, io non posso tacere. Mi basta però quello che ha detto l'onorevole relatore perchè la Camera sappia, che noi veniamo a riconoscere una istituzione privatamente costituita, e che noi vogliamo dare a questa istituzione una esistenza giuridica, senza che noi l'abbiamo esaminata, senza sapere come i ministri nominino i componenti di questo Consiglio. Ma se si vuole che la volontà del ministro sia la volontà della Camera, io chino la fronte e mi rassego.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Baccarini, ministro dei lavori pubblici. Non starò ora a manifestare la mia opinione sulla esistenza di un Consiglio creato da un ministro, e che può esser distrutto da un'altro; ma associandomi alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, debbo pregare il mio amico Melchiorre a non voler ora fare opposizione, per una semplicissima ragione: perchè, cioè, questa obiezione bisognava farla all'articolo 3, che è già stato approvato. All'articolo 3 è detto: " Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio del commercio. " Dunque se l'articolo 3 è già stato votato, è inutile discutere, all'articolo 11, che ci sia o non ci sia questa espressione.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 11. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

" Art. 12. Il Governo del Re è autorizzato a fare concessioni, con decreto reale, per costruzione di opere marittime, alle provincie, ai comuni, alle Camere di commercio ed anche a privati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, e potranno accordarsi ai concessionari le tasse supplementari stabilite col precedente articolo di legge, purchè i municipi, d'accordo con le Camere di commercio, ne facciano a tal fine richiesta.

" Per lo spazio di 500 metri a partire dal lido del mare e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra e a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili, che non siano necessari per bisogni

dello Stato o che non siano già concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni, previ accordi del Ministero dei lavori pubblici con quelli della marina e del tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta, obbligandosi ad erogare i proventi, che si possono dall'uso di essi ricavare, in opere marittime di utilità riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici.

" Per lo identico scopo, con le stesse norme e per la medesima durata di tempo saranno dati in concessione gratuita ai comuni lacuali, i cui porti siano stati parificati a quelli marittimi, i tratti di riva di lago attigui all'abitato od ai porti stessi che non siano necessari per i bisogni dello Stato o che non siano già concessi per uso industriale. "

Su quest'articolo è iscritto per parlare l'onorevole Spagnoletti.

Ne ha facoltà.

Spagnoletti. Mi era proposto di parlare dell'importanza della storia e delle convenienze civili ed economiche dei porti di Barletta, di Molfetta e della poca sicurezza del porto di Pornapo. Ma dopo confortanti comunicazioni fattemi dal ministro dei lavori pubblici vedo non esserne più il caso.

Mi corre intanto l'obbligo di ringraziare l'onorevole ministro per quanto opera in favore di una provincia, la quale sta svolgendo meravigliosamente le sue forze economiche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io ho chiesto di parlare per domandare un semplice schiarimento all'egregio relatore della Commissione ed all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Col secondo capoverso dell'articolo 12 è data facoltà al Governo di fare concessione gratuita ai comuni di una parte della spiaggia, coll'obbligo ad essi di erogare i proventi, che ne possono ricavare, in opere marittime di utilità pubblica riconosciuta. Lo schiarimento che chiedo è questo.

Se un dato comune non ha opere marittime da costruire, quello che può ricavare dagli arenili deve andare a favore di opere marittime di altri comuni, oppure il comune può disporre liberamente, come d'entrata propria?

Il concetto del secondo capoverso è evidentemente questo; ma siccome non è spiegato chiaramente, io credo che sia necessario modificare l'articolo, quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici ed il relatore non credano sia sufficiente una loro dichiarazione.